



TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI

Sezione CIVILE – area commerciale

Il giudice delegato

-vista la domanda ex art. 67 c.c.i.i. proposta, tramite l'OCC nell'interesse di D'Ettola Caterina;

-esaminati gli atti;

- rilevato che la domanda è corredata dell'elenco:

a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;

b) della consistenza e della composizione del patrimonio;

c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

d) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

osservato che alla domanda è allegata una relazione dell'OCC che contiene:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, sicchè questi profili potranno essere successivamente valutati alla luce delle eventuali contestazioni dei creditori, anche alla luce di quella che appare allo stato una diversa prospettiva rispetto a precedenti istanze non accolte;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista l'istanza del creditore e rilevato che le procedure esecutive indicate di cui si chiede la sospensione potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;

P.Q.M.

Dispone che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia, omissi i dati sensibili, e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, oltre alla comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 68 c.c.i.i.;



dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 c.c.i.i., l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice anche sulle eventuali opposizioni e contestazioni e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata immobiliare nn. 375/19 RG Tribunale Reggio Emilia e 80/2010 RG Tribunale Trani, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;

Fissa per la comparizione delle parti, anche ai fini di cui all'art. 70, 5° comma, c.c.i.i., l'udienza del 17/11/2023 ore 10:00.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 13/07/2023



Il giudice delegato
dott. Rana Giuseppe

